

COMUNE DI AQUARA

PROVINCIA DI SALERNO

Via Garibaldi, 5 - 84020 Aquara (SA)
Tel.: 0828.962003 - Fax: 0828.962110

P.E. Ordinaria: info@comune.aquara.sa.it

P.E.C.: protocollo.amministrazione@pec.comune.aquara.sa.it

Sito Web istituzionale: www.comune.aquara.sa.it

Codice Fiscale: 82001370657

UFFICIO del SINDACO

Reg. Ord. N. 19/2015

ORDINANZA SULLE MISURE ATTE A CONTRASTARE COMPORTAMENTI LESIVI DEL DECORO URBANO, DELLA QUIETE E DELL'IGIENE PUBBLICA

IL SINDACO

Ritenuta la necessità di dotarsi di un organico sistema regolamentare efficace provvedendo al riordino ed aggiornamento di tutte le disposizioni regolamentari esistenti nelle varie materie di competenza dell'Ente e che incidono sulla vivibilità, il decoro e la sicurezza urbana;

Considerato che nelle more dell'elaborazione di disposizioni specifiche nelle materie di competenza, per la complessità delle quali dovrà farsi ricorso ad una pluralità di atti regolamentari o accordi con esercenti o con associazioni di categoria, occorre intervenire con lo strumento dell'Ordinanza sindacale così come previsto dall'art. 54 c. 4 Testo Unico Enti Locali, modificato dalla legge 24.07.2008 nr. 125;

Considerato che alla luce della norma sopra richiamata, il Sindaco può intervenire per prevenire e contrastare atti e comportamenti tali da compromettere la vivibilità della collettività creando disagio e allarme nella popolazione perché vengano lese le regole sociali per una ordinata, civile e serena convivenza e che pertanto devono trovare disciplina nell'ambito della nuova tutela della sicurezza urbana;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto Ministero Interno 5 agosto 2008 ministeriale che consente al Sindaco di intervenire per prevenire e contrastare, tra l'altro, le situazioni di incuria o che alterano il decoro urbano;

Considerata la vocazione anche turistica del territorio e l'importanza, quindi, come citato nell'articolo 2 del decreto ministeriale, di prevenire tutte quelle situazioni che alterano il decoro urbano, l'incuria e il degrado che determinano lo scadimento nella qualità urbana;

Rilevato che nel territorio comunale occorre prevenire comportamenti che possano contrastare con la fruibilità del patrimonio civico e che possano ledere il diritto di ognuno di godere del benessere offerto dal poter vivere nel decoro igienico ed estetico dei luoghi, degli spazi e di tutto il contesto urbano;

Ritenuto necessario vietare tutte quelle situazioni e/o comportamenti che incidono fortemente sulla vivibilità cittadina, convivenza civile e pubblico decoro;

Visto l'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 come modificato dalla legge 21 luglio 2008 n. 125;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008;

Visto l'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689, come modificato dall'art. 6 bis della legge 24 luglio 2008 n. 125;

Visto l'art. 2 co. IV dell'Ordinanza del 3/03/2009 del Ministero del Lavoro

Richiamati i Regolamenti Comunali in materia

ORDINA

Sul territorio comunale sono vietati tutti i comportamenti che, incidendo direttamente o indirettamente sulle condizioni di decoro degli spazi e la vivibilità dei cittadini, ledano il bene della sicurezza urbana come definito dal Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008. In particolare:

1. Ferme restando le singole fattispecie di illecito penale e/o amministrativo previste da leggi statali o da altra normativa vigente anche locale, è vietato per tutti i frequentatori di luoghi pubblici o aperti al pubblico di porre in essere qualsiasi comportamento che rechi turbamento all'ordinata convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro, ed in particolare:

- abbandonare su suolo pubblico, su panchine e su altri arredi urbani, rifiuti di qualsiasi tipo e dimensione;
- soddisfare le proprie esigenze fisiologiche od effettuare operazioni di igiene o pulizia personale in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- imbrattare, insudiciare, collocare scritti, disegni, manifesti e striscioni su muri, monumenti, recinzioni, pali della pubblica illuminazione, arredi urbani e segnaletica stradale;
- effettuare bivacchi sul suolo pubblico, assumendo comportamenti palesemente indecenti o fastidiosi per i passanti, provocando sporcizia o recando intralcio per la circolazione dei passanti;
- tenere comportamenti che disturbino la pubblica quiete e la tranquillità delle persone con rumori, schiamazzi o diffusioni sonore in qualsiasi modo effettuati, se non espressamente autorizzate dall'Autorità competente.

I detentori di cani di qualsiasi razza devono sempre utilizzare il guinzaglio nella conduzione degli stessi adottando ulteriormente tutte le cautele necessarie affinché gli stessi animali non arrechino disturbo o spavento alla popolazione, portando con sé in ogni luogo idonei mezzi per la raccolta delle loro deiezioni e provvedendo a rimuoverle dal suolo pubblico;

I gestori di locali di qualsiasi natura ed in qualsiasi modo definiti i concessionari di suolo pubblico temporaneo o permanente, i titolari di autorizzazioni per lo svolgimento o partecipazione di manifestazioni locali di qualsiasi genere e compresi gli ambulanti del mercato hanno i seguenti obblighi:

provvedere alla completa pulizia degli spazi esterni prospicienti al locale;

prima di lasciare il posto debbono provvedere ad accurata pulizia del suolo pubblico in concessione e raccogliere e differenziare i rifiuti provenienti dalla propria attività e depositarli negli appositi contenitori;

I proprietari, i conduttori e/o gli aventi titolo di edifici e terreni pubblici o privati debbono mantenere in buono stato di manutenzione, pulizia e decoro gli stessi ed in particolare:

per gli immobili non abitati: eliminare ogni situazione di degrado e pericolo chiudendo e mettendo in sicurezza gli accessi in modo che non siano possibili intrusioni ed occupazioni abusive anche temporanee;

provvedere alla rimozione di rami, foglie cadute su strade o marciapiedi (prospicienti il proprio fabbricato) per qualsiasi natura e/o inclemenza meteorica; tagliare le siepi o le fronde degli alberi in modo tale che non sporgano sulla pubblica via o sui marciapiedi, impedendo il regolare camminamento dei pedoni e/o provocando sporcizia sui marciapiedi;

per i terreni ubicati all'interno del centro abitato così come definito dall'art. 3 del C.d.S. recingere gli stessi impedendone qualsiasi utilizzo improprio e comunque, anche nel caso in cui questa non sia possibile od eccessivamente onerosa, mantenerli con la vegetazione a raso in modo da non ostacolare la visibilità ed il controllo;

d) alla rimozione di erbe infestanti, stoppie, infiorescenze, ecc., e al mantenimento in costante buono stato di manutenzione i fabbricati e gli elementi di decoro architettonico o di pertinenza al fine di preservare il decoro urbano e al fine di non arrecare danni a persone e/o a cose.

AVVERTE

Le violazioni alla predetta ordinanza, qualora non costituiscano ipotesi penalmente sanzionabili ai sensi dell'art. 659 del c.p. o qualora la sanzione sia già prevista da specifica normativa come nel caso previsto dall'art. 3 comma 16 e 17 della L. 15 luglio 2009, n. 94, sono punite con una sanzione amministrativa di importo pari ad euro 250,00;

La diversa determinazione della cifra obblabile in misura ridotta è rimessa alla Giunta Comunale che la prevede con separato atto ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/81 così come modificato dall'articolo 6 bis della legge 24.07.2008, n.125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92.

DISPONE

La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di AQUARA.

Copia della stessa verrà trasmessa alla Prefettura di Salerno e alla Stazione Carabinieri di Aquara. Il Comando di Polizia Locale e gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data.

Dalla Residenza Municipale, li 06 ottobre 2015

Il Sindaco
Pasquale Rega
